

## **Legge sulla promozione della cultura (LPCult)**

del 15 febbraio 2017 (stato 1 gennaio 2018)

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni<sup>1)</sup>,

visti gli art. 90 e 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale<sup>2)</sup>,  
visto il messaggio del Governo del 17 ottobre 2016<sup>3)</sup>,

decide:

### **1. Disposizioni generali**

#### **Art. 1**           Oggetto e scopo

<sup>1)</sup> La presente legge disciplina la promozione, la divulgazione e lo studio della cultura.

<sup>2)</sup> Essa ha lo scopo di promuovere la produzione culturale, la partecipazione alla cultura, l'educazione musicale extrascolastica e il settore museale e bibliotecario nonché di garantire le corrispondenti condizioni quadro.

#### **Art. 2**           Obiettivi

<sup>1)</sup> La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la molteplicità culturale e linguistica in tutto il Cantone;
- b) sostenere la cultura amatoriale e popolare nonché la produzione culturale a livello professionale nei diversi ambiti;
- c) far partecipare attivamente e passivamente alla vita culturale tutti i gruppi di popolazione;
- d) sostenere lo studio, la divulgazione e la cura dell'eredità culturale e della cultura contemporanea;
- e) agevolare lo scambio culturale;
- f) garantire l'attrattività culturale del Cantone.

---

<sup>1)</sup> PGC 2016/2017, 677

<sup>2)</sup> CSC [110.100](#)

<sup>3)</sup> Pagina 621

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

**Art. 3**            Collaborazione e competenza

<sup>1</sup> Il Cantone, le regioni e i comuni promuovono insieme la vita culturale, nei limiti delle rispettive competenze.

**Art. 4**            Libertà e indipendenza

<sup>1</sup> Cantone, regioni e comuni rispettano la libertà e l'indipendenza della produzione e della vita culturale.

**Art. 5**            Strategia per la promozione della cultura

<sup>1</sup> Ogni quattro anni il Gran Consiglio decide, su proposta del Governo, una strategia completa per la promozione della cultura nel Cantone.

## **2. Istituzioni culturali cantonali**

**Art. 6**            Musei cantonali

<sup>1</sup> Il Cantone gestisce il Museo della natura dei Grigioni, il Museo retico e il Museo d'arte dei Grigioni e partecipa alle rispettive collezioni nei limiti dei rapporti giuridici vigenti.

**Art. 7**            Altre istituzioni cantonali

<sup>1</sup> Il Cantone gestisce la Biblioteca cantonale dei Grigioni e l'Archivio di Stato dei Grigioni.

<sup>2</sup> Nei limiti delle competenze finanziarie, può costituire o rilevare altre istituzioni culturali oppure può partecipare a esse, qualora ciò rientri nell'interesse pubblico.

## **3. Promozione della cultura cantonale**

**Art. 8**            Settori di promozione

<sup>1</sup> La promozione della cultura si estende in particolare:

- a) ai settori delle arti quali la musica e il canto, la letteratura, il teatro, la danza, le arti applicate e figurative, la cultura edilizia, la creazione e il design, nonché la fotografia e il cinema e a progetti interdisciplinari;
- b) alla produzione culturale professionale
- c) ai settori della cultura amatoriale e popolare;
- d) allo studio scientifico nonché alla divulgazione dello spazio culturale e vitale dei Grigioni.

**Art. 9** Condizioni generali

<sup>1</sup> Il Cantone promuove la produzione culturale che avviene nei Grigioni o che ha una particolare relazione con il Cantone.

<sup>2</sup> Di norma, la promozione della cultura cantonale è sussidiaria rispetto ai contributi prestati da privati, istituzioni, enti di diritto pubblico, comuni e regioni. I beneficiari di contributi forniscono prestazioni proprie esigibili.

<sup>3</sup> Il Cantone non sostiene progetti o istituzioni culturali orientati principalmente al profitto o non accessibili al pubblico.

**Art. 10** Criteri

<sup>1</sup> Il Cantone promuove la produzione culturale secondo criteri qualitativi. Inoltre, esso considera in particolare:

- a) la sua importanza per i Grigioni;
- b) l'accessibilità per una partecipazione attiva e passiva da parte di un numero possibilmente elevato di persone.

**Art. 11** Contributi una tantum e acquisti

<sup>1</sup> Il Cantone può versare contributi una tantum a progetti oppure acquistare opere.

**Art. 12** Contributi ricorrenti e accordi di prestazioni

<sup>1</sup> Il Cantone versa annualmente contributi ricorrenti a istituzioni culturali selezionate di importanza sovraregionale.

<sup>2</sup> A tale scopo vengono di norma stipulati accordi di prestazioni.

**Art. 13** Programmi prioritari e corsi culturali specializzati

<sup>1</sup> Il Cantone può erogare contributi a programmi prioritari finalizzati al miglioramento della produzione culturale e della divulgazione della cultura.

<sup>2</sup> Esso può sostenere corsi specializzati di organizzazioni mantello cantonali per la cultura, in particolare nei settori del teatro, della musica e del canto, delle biblioteche, degli archivi culturali e dei musei, accordando contributi fino al 50 per cento delle spese computabili.

**Art. 14** Progetti scientifici

<sup>1</sup> Il Cantone sostiene progetti scientifici finalizzati allo studio e alla divulgazione dello spazio culturale e vitale dei Grigioni.

## **4. Concorsi e premi**

### **Art. 15**      Concorsi

<sup>1</sup> Allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale, il Cantone indice concorsi per l'assegnazione di borse di studio o di contributi per opere.

### **Art. 16**      Premi

<sup>1</sup> Per prestazioni culturali o scientifiche eccellenti, il Governo conferisce ogni anno il Premio grigionese per la cultura.

<sup>2</sup> Esso conferisce ogni anno premi di riconoscimento e d'incoraggiamento.

<sup>3</sup> Esso stabilisce l'ammontare dei premi.

## **5. Promozione della cultura da parte dei comuni**

### **Art. 17**      Competenza

<sup>1</sup> I comuni o le istituzioni da essi incaricate gestiscono scuole di canto e di musica.

<sup>2</sup> Essi salvaguardano i beni culturali di importanza regionale e li rendono accessibili in forma adeguata.

<sup>3</sup> Essi promuovono un'offerta adeguata di biblioteche e mediateche.

### **Art. 18**      Direttive per scuole di canto e di musica

<sup>1</sup> Il Governo formula direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica. La valutazione delle singole scuole può essere delegata a terzi.

<sup>2</sup> Lo stipendio annuo minimo e il numero di unità d'insegnamento per un impiego a tempo pieno si conformano alle direttive della legge scolastica per un insegnante di scuola elementare.

### **Art. 19**      Contributi a scuole di canto e di musica

<sup>1</sup> Hanno diritto a contributi le scuole di canto e di musica gestite da comuni o da enti da essi incaricati.

<sup>2</sup> Il contributo cantonale ai comuni ammonta al 30 per cento delle spese computabili per bambini e giovani adulti fino ai 20 anni compiuti. I contributi dei genitori si conformano alla situazione economica dei genitori o di altre persone tenute al mantenimento.

<sup>3</sup> Le spese computabili per unità d'insegnamento aventi diritto a contributi vengono calcolate secondo l'aliquota di stipendio media di un insegnante di scuola elementare, cui va aggiunto un supplemento percentuale per i costi accessori.

**Art. 20** Contributi per l'acquisto di media

<sup>1</sup> Il Cantone può contribuire agli acquisti di media effettuati dalle biblioteche e dalle mediateche pubbliche che non perseguono scopi di lucro assumendosi fino al 40 per cento dei costi.

**Art. 21** Contributi a favore di istituzioni culturali regionali

<sup>1</sup> Il Cantone eroga contributi a istituzioni culturali regionali, in particolare a musei, uffici per la promozione della cultura e archivi culturali regionali.

<sup>2</sup> Fatte salve disposizioni divergenti, i contributi ammontano al massimo al 25 per cento delle spese computabili.

## **6. Commissione per la cultura**

**Art. 22** Composizione

<sup>1</sup> Il Governo nomina una Commissione per la cultura con funzione consultiva, composta da esperti dei diversi settori della cultura e delle scienze e appartenenti alle differenti regioni linguistiche.

## **7. Finanziamento**

**Art. 23** Finanziamento della promozione della cultura cantonale

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio stanzia ogni anno nel preventivo i crediti da finanziare con mezzi statali generali.

<sup>2</sup> Per misure di promozione non ricorrenti, non sogrette a un obbligo legale e limitate nel tempo sono a disposizione mezzi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale conformemente alla legge sulla gestione finanziaria.

<sup>3</sup> In linea di principio non esiste un diritto inalienabile all'erogazione di contributi. Fanno eccezione gli articoli 19 e 20.

**Art. 24** Produzione culturale infantile e giovanile

<sup>1</sup> A preventivo vengono inseriti mezzi separati per la promozione di progetti e manifestazioni nel settore della produzione culturale infantile e giovanile nonché per la promozione dell'accesso alla cultura da parte di bambini e adolescenti.

## **494.300**

---

### **Tabella modifiche - Secondo decisione**

<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
15.02.2017	01.01.2018	atto normativo	prima versione	2017-041

**Tabella modifiche - Secondo articolo**

<b>Elemento</b>	<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
atto normativo	15.02.2017	01.01.2018	prima versione	2017-041